Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 26 maggio 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 24 marzo 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1965
registro n. 37 Esercito, foglio n. 393

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CREA Libero, nato a Chieti il 1° maggio 1918, sottotenente f. cpl., matricola n. 342072/18, 66° Reggimento fanteria « Trieste » 285° Battaglione paracadutisti « Folgore » (*alla memoria*). — Comandante di plotone, attaccato improvvisamente da una formazione di mezzi corazzati mentre il proprio battaglione stava ripiegando, reagiva con esemplare prontezza ed ardimento. Alla testa dei propri uomini, si lanciava contro i carri armati avversari e li colpiva con intenso fuoco di bombe anticarro e bombe a mano, costringendoli a retrocedere. Nell'azione veniva colpito a morte. Esempio di grande coraggio e di spirito combattivo. — Mareth, 6 marzo 1943.

ELEFANTE Giovanni, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 24 aprile 1932, carabiniere scelto in s.c., matricola numero 12977-27-1932, Legione territoriale di Salerno (*alla memoria*). — Di servizio a stazione distaccata ed unico militare presente in caserma, visto transitare, a bordo di autovettura, pericoloso malvivente residente in altro Comune, da tempo ricercato per espiazione di gravi condanne, al fine di riaffermare il prestigio e la forza della legge, lo affrontava da solo con generoso slancio e sprezzo del pericolo. Fatto da questi precipitare lungo una scala e ferito a morte, trovava la forza di reagire con la propria pistola, senza peraltro raggiungere l'aggressore per le sue ormai declinanti condizioni fisiche. Coronava così la sua giovane vita, dedicata al culto del dovere. — Chiusano San Domenico (Avellino), 17 ottobre 1964.

MEDAGLIA DI BRONZO

GAVAZZENI Vincenzo, nato a Bergamo il 10 settembre 1898, ex centurione 15ª Legione CC.NN. - Divisione « Lupi di Toscana » (*alla memoria*). — Comandante di compagnia fucilieri di rincalzo del battaglione, aspramente impegnato nella difesa di un'importante posizione appena riconquistata, ricevuto l'ordine di intervenire nella lotta, si lanciava alla testa dei suoi uomini verso l'obiettivo assegnatogli. Noncurante della violenta reazione avversaria, conduceva il reparto con perizia ed ardimento, contribuendo validamente al contenimento del possesso della posizione. Nell'azione veniva colpito a morte da una scheggia di granata. — Bregu Shalesit (fronte greco-albanese), 4 febbraio 1941.

(3638)

Decreto presidenziale 22 marzo 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965
registro n. 35 Esercito, foglio n. 83

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

DI BISCEGLIE Virgilio, nato a Sala Consilina (Salerno) il 19 dicembre 1921, sergente Battaglione genio, 89ª compagnia (ora sergente maggiore in congedo). — Incaricato, con un gruppo di genieri, di chiudere, sotto il fuoco e l'incalzare di mezzi nemici, un varco in un campo minato, si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo, portando a compimento, con tenacia ed ardimento, l'importante compito affidatogli, nonostante le gravi perdite subite. — Marsa Brega, dicembre 1942.

CROCE AL VALOR MILITARE

GROSSI Giovanni Battista, nato a Villa Faraldi (Imperia) il 1° ottobre 1919, vice brigadiere dei carabinieri, posta militare 126 (ora capitano in s.p.e.) — Nel corso del duro ripiegamento dal Don al Donetz, quale addetto ad un ufficio posta militare distaccato ad un Centro logistico rimasto isolato, compiva volontariamente, con un altro militare, rischiose ed estenuanti imprese, riuscendo a recuperare ingenti quantitativi di corrispondenza rimasta bloccata in stazioni ferroviarie già evacuate ed in procinto di essere occupate dal nemico. Contribuiva così, in un momento particolarmente difficile, a risollevare il depresso morale delle nostre truppe. — Fronte Russo, 25 gennaio-4 febbraio 1943.

(3482)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 maggio 1965, n. **480**.

Modificazioni all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di cassazione è composta dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione, dei quali due devono ricoprire uno degli uffici direttivi indicati nell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione, due dei quali devono ricoprire uno degli uffici direttivi sopra indicati. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.

La Commissione di scrutinio per le promozioni alla categoria di magistrato di Corte di appello è composta dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da quattro magistrati di Corte di cassazione. Sono nominati componenti supplenti quattro magistrati di Corte di cassazione. Uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono appartenere al pubblico ministero.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione è sostituito dal componente effettivo più anziano tra quelli appartenenti alla categoria di magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ed il presidente della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di appello è sostituito dal componente effettivo più anziano ».

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1965

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 maggio 1965, n. **481**.

Nuove norme in tema di revisione delle sentenze penali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 554, 555, 557, 562, 565, 566, 567 e 568 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 554. — *Casi di revisione.*

« La revisione può domandarsi:

1) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile dell'autorità giudiziaria ordinaria o di giudici speciali;

2) se la sentenza penale di condanna ha ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato, in conseguenza di una sentenza di giudice civile o amministrativo poscia revocata che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali prevedute dagli articoli 19 e 20, salva la riserva contenuta nel capoverso dell'articolo 21;

3) se dopo la condanna sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il condannato deve essere assolto ai sensi della prima parte o del terzo capoverso dell'articolo 479;

4) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio, o di un altro fatto preveduto dalla legge come reato;

5) se, dopo una condanna per omicidio doloso, preterintenzionale o colposo, sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati, rendono evidente che la morte della persona non si è verificata ».

Articolo 555. — *Limiti della revisione.*

« Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono a pena d'inammissibilità della domanda esser tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere assolto ai sensi della prima parte o terzo capoverso dell'articolo 479, ovvero da dimostrare, nel caso preveduto dal n. 5) dell'articolo precedente, che la morte della persona non si è verificata ».

Articolo 557. — *Istanza per revisione.*

« L'istanza per revisione può essere proposta personalmente, o per mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, all'uopo nominato. Essa è presentata, unitamente agli atti e ai documenti che la giustificano, nella cancelleria della Corte di cassazione. Può anche presentarsi nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, che la trasmette alla cancelleria della Corte di cassazione.

Nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) dell'articolo 554, all'istanza devono essere unite le copie autentiche delle sentenze ivi indicate.

Nei casi preveduti dai numeri 3) e 5) dello stesso articolo, se i nuovi elementi di prova non risultano da atti già compiuti dall'autorità giudiziaria, chi chiede

la revisione deve fare istanza al giudice dell'esecuzione perchè siano ordinati i relativi accertamenti. Il giudice procede agli atti occorrenti a spese del condannato, salvo che questi sia ammesso al patrocinio gratuito, osservando le norme sulla istruzione formale, in quanto sono applicabili. All'uopo il Tribunale o la Corte delega uno dei suoi componenti; il pretore provvede personalmente. Il provvedimento è dato in ogni caso con ordinanza. Degli atti compiuti è rilasciata copia autentica all'interessato, che la unisce all'istanza di revisione.

Nel caso indicato nel numero 4) dell'articolo medesimo all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna, per il reato ivi preveduto. Nondimeno, se il reato è estinto o se per esso l'azione penale non può essere esercitata, chi chiede la revisione può fornire i necessari elementi di prova assunti a norma del capoverso precedente ».

Articolo 562. — *Annullamento condizionato.*

« Salvo il disposto del seguente capoverso, quando la Corte di cassazione dispone il rinvio per revisione, l'annullamento della sentenza di condanna è sottoposto alla condizione che nel giudizio di rinvio venga accertato che il condannato deve essere assolto ai sensi della prima parte o terzo capoverso dell'articolo 479.

Quando la Corte di cassazione dispone il rinvio per revisione in base al n. 5) dell'articolo 554, l'annullamento della sentenza di condanna è sottoposto alla condizione che nel giudizio di rinvio venga accertato che la morte della persona non si è verificata. In tal caso il giudice di rinvio pronuncia per il reato accertato una nuova sentenza ».

Articolo 565 — *Procedimento nel giudizio di rinvio per revisione.*

« Quando la Corte di cassazione pronuncia il rinvio a nuovo giudizio, l'interessato che si trova detenuto per l'esecuzione della sentenza di condanna annullata rimane in carcere come imputato soggetto a custodia preventiva, salvo che debba essere scarcerato perchè l'im putazione non consente il mandato di cattura o perchè la pena è interamente espiata od estinta ovvero perchè gli fu concessa la libertà provvisoria a norma dell'articolo 539. L'imputato rimane soggetto alle pene accessorie e alle misure di sicurezza che fossero state provvisoriamente applicate prima della sentenza di condanna annullata, se la Corte di cassazione non ne ordina la sospensione.

Il tempo della predetta custodia preventiva è detratto dalla durata della pena detentiva, se la sentenza di condanna viene confermata o se viene pronunciata una nuova sentenza di condanna ai sensi del capoverso dell'articolo 562.

La parte civile che è stata presente nel giudizio chiuso con la sentenza annullata ha diritto d'intervenire nel nuovo giudizio qualora non sia stata condannata per alcuno dei reati preveduti dal numero 4) dell'articolo 554 o non si trovi in altra condizione di manifesta incompatibilità. Nel detto giudizio è citato il responsabile civile, se è stato condannato con la sentenza annullata.

Quando il giudizio è stato rinviato ad un giudice d'appello questi provvede in ogni caso alla rinnovazione totale del dibattimento ».

Articolo 566. — *Sentenza nel giudizio di rinvio per revisione.*

« Se nel giudizio di rinvio risultano infondati o non sono pienamente provati gli elementi per i quali fu ammessa la revisione, il giudice non può pronunciare assoluzione per effetto di una nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio, nè per altra ragione.

Salvo quanto disposto dal capoverso dell'articolo 562, il giudice di rinvio per revisione può assolvere soltanto quando vi è la prova che sussiste una causa di assoluzione ai sensi della prima parte o terzo capoverso dell'articolo 479. In ogni altro caso, egli deve confermare la sentenza di condanna.

Se nel giudizio di rinvio risultano infondati o non sono pienamenti provati gli elementi per i quali fu ammessa la revisione in base al n. 5) dell'articolo 554, il giudice non può pronunciare una nuova sentenza per effetto di una nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio, ma deve confermare la prima sentenza di condanna.

Nel caso di conferma, se l'esecuzione della prima condanna non è o non deve ritenersi completamente terminata, è ripresa dal momento in cui cessò per effetto del rinvio a nuovo giudizio salvo quanto stabilito nel primo capoverso dell'articolo precedente.

Nel caso previsto dal capoverso dell'articolo 562, se l'esecuzione della nuova condanna non è o non deve ritenersi completamente terminata, l'esecuzione è ripresa, computandosi la pena espiata in esecuzione della prima condanna e procedendosi, ove occorra, al ragguaglio delle pene di specie diversa, salvo quanto è stabilito nel primo capoverso dell'articolo precedente ».

Articolo 567. — *Provvedimenti circa le spese e gli effetti civili in caso di assoluzione.*

« La Corte di cassazione quando annulla senza rinvio la sentenza di condanna, o il giudice di rinvio quando pronuncia sentenza di assoluzione anche nel caso preveduto dall'articolo 564, provvede altresì alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le spese di procedimento e del mantenimento in carcere, per il risarcimento dei danni e per le misure di sicurezza patrimoniali.

La sentenza della Corte di cassazione che annulla senza rinvio è notificata per intero senza ritardo all'interessato, a cura del cancelliere della Corte, ed è comunicata al procuratore generale presso la Corte medesima il quale dà i provvedimenti necessari per la esecuzione.

Il giudice di rinvio, quando pronuncia nuova sentenza ai sensi del capoverso dell'articolo 562, provvede ove occorra alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della prima condanna per le pene pecuniarie per il mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni ».

Articolo 568. — *Provvedimenti in caso di rigetto dell'istanza di revisione o di giudizio sfavorevole.*

« La Corte di cassazione, se dichiara inammissibile o rigetta l'istanza di revisione, con la stessa sentenza ordina, occorrendo, la carcerazione del condannato. La dichiarazione di inammissibilità o il rigetto della

istanza non pregiudica il diritto di presentare una nuova domanda di revisione fondata su elementi diversi.

Il giudice di rinvio, quando non pronuncia assoluzione, emette con la sentenza ordine di carcerazione contro il colpevole non detenuto, se questi deve espiare una pena detentiva o una più grave.

Se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta l'istanza di revisione, fuori del caso preveduto dal secondo capoverso dell'articolo 558, ovvero se nel giudizio di rinvio non è pronunciata sentenza di assoluzione o nuova sentenza ai sensi del capoverso dell'articolo 562, il privato che ha domandato la revisione è condannato alle spese del procedimento ».

Art. 2.

Al condannato che abbia ottenuto la revisione ai sensi degli articoli 554, n. 5) e 562, capoverso, spetta un'equa riparazione commisurata alla maggiore durata della carcerazione o internamento ed alle più gravi conseguenze personali e familiari derivate dalla prima condanna.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 23 maggio 1960, n. 504.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze di condanna divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1965

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1965, n. **482**.

Unificazione della denominazione delle Fondazioni « Contessa Edoarda Visconti di Modrone di Castelbarco » e « 1° Capitano Solimeno Petri », con sede presso il Comando dell'Accademia militare di Modena.

N. 482. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene autorizzata l'unificazione della denominazione delle Fondazioni « Contessa Edoarda Visconti di Modrone di Castelbarco » e « 1° Capitano Solimeno Petri », con sede presso il Comando dell'Accademia militare di Modena, ed il concentramento dei relativi patrimoni. Viene, inoltre, approvato lo statuto delle Fondazioni unificate.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. **483**.

Erezione in ente morale dell'« Ente cittadino di assistenza e di addestramento professionale femminile », con sede in Salerno, ed autorizzazione ad accettare una donazione.

N. 483. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Ente cittadino di assistenza e di addestramento professionale femminile », con sede in Salerno, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Inoltre l'Ente predetto viene autorizzato ad accettare la donazione, disposta dal comune di Salerno, del suolo sul quale è stata costruita la sede dell'Ente stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1965, n. **484**.

Modificazioni allo statuto dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, con sede in Roma.

N. 484. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene sostituito il testo degli articoli 20, 22 e 27 dello statuto dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1965, n. **485**.

Erezione in ente morale della Pia Fondazione Pensionato Manfroni de Monfort, con sede in Milano.

N. 485. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Pia Fondazione Pensionato Manfroni de Monfort, con sede in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1965, n. **486**.

Erezione in ente morale della « Casa di riposo per i vecchi di Torbole Casaglia e Coccaglio - Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi », con sede in Coccaglio (Brescia).

N. 486. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa di riposo per i vecchi di Torbole Casaglia e Coccaglio - Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi », con sede in Coccaglio (Brescia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1965, n. 487.

Erezione in ente morale della Fondazione « Mario Morpurgo Nilma », con sede in Trieste.

N. 487. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Mario Morpurgo Nilma », con sede in Trieste, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 1965.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane » ;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato ;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1960, con il quale sono stati nominati i componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa citata ;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del citato Organo per il prossimo triennio ;

Viste le designazioni pervenute dal Consiglio generale della « Cassa » e dal Comitato centrale dell'artigianato ai sensi dell'art. 6 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524 ;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio ;

Decreta :

Sono nominati componenti il Consiglio di amministrazione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane » i seguenti signori per i quali non ricorre l'incompatibilità prevista dall'art. 43 della legge 25 luglio 1952, n. 949 :

a) su designazione dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio :

Astuti prof. avv. Guido, con funzioni di presidente del Consiglio stesso ;

b) su designazione del Comitato centrale dell'artigianato :

Fusco avv. Leucio ;

c) su designazione del Consiglio generale della « Cassa » :

Della Marra dott. Francesco, D'Elia dott. Antonio e Gasparri dott. Ulderigo, in rappresentanza delle categorie artigiane ;

Lucibelli dott. Franco, in rappresentanza degli istituti di credito di diritto pubblico ;

Bragantini avv. Luigi, in rappresentanza delle Banche popolari italiane ;

Calvano dott. Amedeo, in rappresentanza delle Casse di risparmio italiane e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria ;

Badioli dott. Enzo, in rappresentanza delle Casse rurali ed artigiane.

I predetti dureranno in carica un triennio con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e il commercio
LAMI STARNUTI

(3710)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 1965.

Nomina dei componenti il Collegio sindacale della « Cassa per il credito alle imprese artigiane ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane » ;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato ;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 25 luglio 1960, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il Collegio dei sindaci della detta « Cassa » ;

Considerato che occorre procedere alla ricostituzione del citato Organo per il prossimo triennio ;

Viste le designazioni pervenute ;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio ;

Decreta :

Sono nominati componenti il Collegio dei sindaci della « Cassa per il credito alle imprese artigiane » i signori :

a) Componenti effettivi :

Di Pretoro dott. Francesco, con funzioni di presidente, designato dalla Corte dei conti ;

Forconi dott. Ruggero, designato dal Consiglio generale della « Cassa » ;

Renzi prof. Antonio, designato dal Consiglio generale della « Cassa » ;

Sanna rag. Vittorio Emanuele, designato dal Ministro per il tesoro;

Fusillo dott. Francesco, designato dal Ministro per l'industria ed il commercio;

b) Componenti supplenti:

Pugliese avv. Alberto, designato dal Consiglio generale della « Cassa »;

Peynetti dott. Michele, designato dal Ministro per il tesoro.

I predetti dureranno in carica un triennio con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e il commercio
LAMI STARNUTI

(3711)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1965.
Piano di profilassi della tubercolosi bovina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 2 della citata legge 9 giugno 1964, n. 615;

Decreta:

CAPITOLO I

Generalità

Art. 1.

Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina ha carattere obbligatorio, quando ricorrano le circostanze previste nel successivo art. 2. Negli altri casi gli allevatori, gli enti, le associazioni e le cooperative agricole interessate all'allevamento bovino, le latterie sociali e quanti altri intendono volontariamente aderire al piano di profilassi stabilito con il presente decreto, devono presentare domanda al veterinario provinciale, direttamente o a mezzo del veterinario comunale competente per territorio, con l'impegno di accettare integralmente le condizioni previste dagli articoli seguenti e le eventuali successive istruzioni.

Nel caso di comproprietà del capitale bestiame, come nelle varie forme di conduzione associata, la domanda di adesione al piano di profilassi deve essere presentata congiuntamente dai comproprietari.

I programmi di risanamento proposti dalle Commissioni di cui all'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615 dovranno conformarsi alle istruzioni di massima che saranno al riguardo emanate dal Ministero della sanità.

I provvedimenti di esecuzione dei piani sono adottati dal veterinario provinciale dando la precedenza alle operazioni di risanamento obbligatorie.

I provvedimenti di esecuzione saranno eseguiti di ufficio solo nei casi in cui le operazioni di risanamento rivestano carattere di abbligatorietà e se gli interessati non vi adempiano spontaneamente.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1968 il risanamento dalla tubercolosi sarà reso obbligatorio, con le norme stabilite dal presente decreto, per gli allevamenti dei quali facciano parte bovine adibite alla produzione del latte comunque destinato ad uso alimentare umano.

Tale obbligo viene sancito dal veterinario provinciale, sentita la Commissione di cui all'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615, per tutta la Provincia o per zone di essa fissate secondo un criterio di gradualità di intervento che tenga conto dei fondi messi a disposizione dal Ministero della sanità e di particolari esigenze organizzative o profilattiche.

Inoltre, con l'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei fondi disponibili, le operazioni di risanamento possono essere rese obbligatorie per tutti gli allevamenti con decreto del veterinario provinciale, che vi provvede con le modalità previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, nei casi seguenti:

1) quando nella Provincia o nei singoli Comuni o in determinati comprensori fissati dal veterinario provinciale, sentita la Commissione di cui all'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615, che interessino, tutto o in parte, il territorio di più Comuni contermini della Provincia, il 60 per cento degli allevatori aderiscano ad associazioni, cooperative o ad altri organismi, di cui al successivo art. 3, che richiedono l'attuazione del risanamento degli allevamenti dalla malattia;

2) quando nelle circoscrizioni territoriali suindicate sia già sottoposto alle operazioni di risanamento il 60 per cento dei bovini censiti dagli organi competenti.

Qualora le operazioni profilattiche risultino estese al 60 per cento dei bovini esistenti in una o più regioni, il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere della Commissione di cui all'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, può stabilire l'obbligo del risanamento che sarà attuato in ogni Provincia secondo i programmi predisposti con le modalità della legge sopraccitata.

Art. 3.

Nella attuazione dei piani di profilassi sarà data la precedenza, su parere della Commissione di cui allo art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615, alle domande di adesione avanzate da associazioni di allevatori giuridicamente riconosciute o da cooperative agricole legalmente costituite o da enti pubblici o da altri organismi legalmente costituiti che siano tutti interessati alla

realizzazione di programmi di risanamento nell'ambito degli allevamenti iscritti ai libri genealogici o comunque sottoposti a controlli funzionali.

Detta precedenza sarà estesa altresì alle domande avanzate da organismi legalmente costituiti che perseguano finalità connesse con la difesa sanitaria del bestiame o con la produzione ed il miglioramento zootecnico.

Previo parere della Commissione indicata al primo comma, tali enti, associazioni, cooperative ed organismi sono chiamati a collaborare con l'Ufficio del veterinario provinciale nella attuazione dei programmi di risanamento e di profilassi.

Capitolo II

Identificazione degli animali ed esecuzione delle prove diagnostiche

Art. 4.

I bovini di età superiore a 3 mesi che appartengono agli allevamenti sottoposti alle operazioni di risanamento debbono essere contrassegnati all'orecchio (di norma a sinistra) con un tatuaggio recante la sigla della Provincia ed un numero progressivo. Tali contrassegni sono riportati in singole schede di stalla, che, numerate progressivamente, saranno conservate in apposito schedario posto sotto il diretto controllo del veterinario provinciale.

La sigla ed il numero del contrassegno applicato ai singoli bovini debbono corrispondere a quelli propri della Provincia nella quale si trovano gli animali.

Di norma gli animali conservano i contrassegni ad essi applicati quando vengano trasferiti da una Provincia ad un'altra.

Comunque con l'entrata in vigore del presente decreto, sono ritenuti validi i contrassegni già applicati agli animali nel corso di piani di profilassi attuati in precedenza sotto il controllo dello Stato.

In tal caso, i bovini non ancora sotto controllo, dovranno essere contrassegnati in base alle norme previste dai precedenti commi 1, 2 e 3, ferma restando la continuazione delle serie numeriche già in atto.

Per analogia, la numerazione delle schede di allevamento dovrà uniformarsi a tale criterio.

Art. 5.

I bovini di cui all'articolo precedente sono sottoposti alla prova tubercolinica intradermica la cui esecuzione e valutazione viene affidata ad appositi gruppi di veterinari, espressamente autorizzati dal veterinario provinciale ed operanti sotto il suo controllo.

Il veterinario provinciale stabilisce la composizione di tali gruppi che sono di norma costituiti da almeno due veterinari, uno dei quali è il veterinario comunale avente funzione di ufficiale governativo semprechè questi sia in grado di assicurare la continuità e la tempestività del proprio intervento e possa assolvere compiutamente i propri compiti di istituto.

Nei Comuni in cui prestano servizio più veterinari, può far parte del predetto gruppo soltanto il veterinario comunale capo o un suo delegato ai sensi dell'articolo 3, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.

Ai sindaci ed ai veterinari comunali spetta l'esecuzione di tutte le misure di polizia veterinaria attinenti il risanamento degli allevamenti indicate nel presente decreto ed in quelli esecutivi del veterinario provinciale.

Ai veterinari coadiutori assunti dal veterinario provinciale in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, può essere affidata la esecuzione e la valutazione degli accertamenti diagnostici previsti dal presente decreto nonchè ogni altro incarico connesso con l'organizzazione e l'attuazione dei piani di profilassi.

Il Ministro per la sanità stabilirà le modalità di preparazione, di distribuzione ed impiego della tubercolina occorrente per la esecuzione degli accertamenti diagnostici di cui sopra.

Capitolo III

Misure previste per gli animali infetti. Stalle contumaciali

Art. 6.

Sono considerati infetti di tubercolosi per l'applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615:

1) gli animali che abbiano fornito esito positivo alla prova della tubercolina eseguita con il metodo intradermico secondo le istruzioni impartite dal Ministero della sanità;

2) gli animali nei quali, indipendentemente dall'esito della prova allergica, la malattia risulti clinicamente manifesta o sia evidenziata dall'esito positivo delle opportune ricerche di laboratorio.

Art. 7.

Negli allevamenti in cui vengano rilevate reazioni positive alla prova tubercolinica, tutti gli animali che li compongono devono essere sottoposti, da parte del competente veterinario comunale, all'esame clinico e, all'occorrenza, alle opportune prove di laboratorio al fine di identificare i casi di malattia clinicamente manifesta per l'applicazione delle misure prescritte dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Ferma restando l'applicazione delle norme del citato art. 102 nei confronti dei capi con manifestazioni cliniche, tutti i bovini riconosciuti infetti ai sensi del presente decreto debbono essere separati dagli altri, sia nei ricoveri che sui pascoli, abbeverati separatamente ed infine esclusi dalla monta pubblica naturale.

Tali norme si applicano anche per gli animali che, pur risultando negativi agli accertamenti di cui al precedente art. 6, debbono essere ritenuti sospetti in relazione alla diffusione della malattia rilevata nell'allevamento di cui fanno parte.

Gli animali infetti devono essere marcati, all'atto del controllo, in corrispondenza della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (di norma a destra) con asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di un lembo di padiglione a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm. 2,3 con l'asta disposta normalmente al margine del padiglione medesimo.

L'esito degli accertamenti viene riportato, per ogni singolo animale, sull'apposita scheda di stalla prevista dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

Gli animali riconosciuti infetti ai sensi del presente decreto possono essere allontanati dall'allevamento soltanto per essere avviati direttamente al macello, salvo i casi successivamente previsti.

Dal momento della partenza dall'allevamento fino all'arrivo a destinazione, gli animali marcati con T devono essere costantemente separati da tutti gli animali non avviati all'abbattimento immediato.

Il periodo di tempo entro il quale tali animali devono essere abbattuti decorre dal giorno della notifica al proprietario o al detentore della constatazione della malattia ed è stabilito in 15 giorni per i soggetti colpiti da tubercolosi clinicamente manifesta o riconosciuti eliminatori di bacilli tubercolari.

In tutti gli altri casi tale periodo viene fissato nei programmi provinciali predisposti dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e deve essere contenuto entro i 6 mesi salvo che non si ritenga opportuno assegnare un maggiore periodo di tempo in relazione alla percentuale degli animali da eliminare rilevata al primo accertamento, alle possibilità di assicurare la rimonta con animali sani e ad altri motivi di forza maggiore.

Art. 9.

Gli enti, le associazioni, le cooperative e gli organismi di cui al precedente art. 3, nonchè i privati allevatori che ne abbiano interesse, possono allestire stalle contumaciali destinate allo sfruttamento senza limiti di tempo degli animali di elevato valore zootecnico riconosciuti infetti, fermo restando l'obbligo di macellazione, entro 15 giorni, per i capi che si trovino nelle condizioni previste nel terzo comma dell'art. 8.

L'allestimento delle singole stalle contumaciali deve essere autorizzato dal veterinario provinciale che dispone l'applicazione di tutte le misure atte ad evitare i pericoli di trasmissione della malattia.

In ogni caso, non possono essere attivate nelle immediate adiacenze di altri ricoveri o pascoli nei quali si trovino animali riconosciuti indenni o sottoposti alla azione di risanamento.

In tali stalle può esser consentita, in deroga a quanto successivamente stabilito, l'utilizzazione, con finalità terapeutiche o profilattiche, di idonei prodotti, ad eccezione dei vaccini antitubercolari.

CAPITOLO IV

Allevamenti e zone riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi

Art. 10.

E' riconosciuto « ufficialmente indenne da tubercolosi » ogni allevamento nel quale nessun bovino sia stato riconosciuto infetto ai sensi del presente decreto, nè in occasione di due primi consecutivi controlli distanziati di almeno 6 mesi nè nell'intervallo tra questi due controlli.

Successivamente, negli allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, i controlli periodici con la prova tubercolinica devono essere effettuati una volta all'anno per tre anni consecutivi e, in seguito, una volta ogni due anni.

Tuttavia, in casi eccezionali, nei programmi provinciali può essere proposta una diversa periodicità dei controlli.

Il Ministro per la sanità può dichiarare ufficialmente indenne da tubercolosi bovina il territorio delle singole Province, di una o più regioni o l'intero territorio nazionale, quando il tasso di infezione rilevato negli animali esistenti in tali circoscrizioni risulti inferiore all'1 per cento.

Art. 11.

Per gli allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni è rilasciata dal veterinario provinciale, una apposita attestazione (Mod. *E* - s.v.) di « allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi sotto il controllo dello Stato ».

I proprietari hanno la facoltà di avvalersi di tale qualifica per la valorizzazione commerciale degli animali appartenenti agli allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi e per i prodotti da essi ottenuti.

Analoga facoltà è estesa alle ditte che acquistano latte esclusivamente da produttori i cui allevamenti risultino ufficialmente indenni da tubercolosi. Tale condizione dovrà risultare dai contratti stipulati con i singoli produttori.

In particolare, la qualifica di cui ai precedenti commi può figurare sui contenitori e sugli involucri del latte e suoi derivati qualora tali prodotti siano ottenuti esclusivamente da animali riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi.

Le centrali, i centri di raccolta, le latterie sociali, i caseifici sociali ed organismi similari possono porre in commercio latte e suoi derivati muniti di tale qualifica soltanto a condizione che fra le norme dei rispettivi statuti sia compreso l'obbligo di accettare latte prodotto esclusivamente in allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi.

Nei programmi proposti dalle Commissioni di cui all'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615, potranno essere eccezionalmente ammesse deroghe alle disposizioni previste dai commi 3 e 5 del presente articolo, limitatamente al periodo di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto, a condizione che, mediante la dislocazione degli impianti in zone diverse, sia assicurata, nelle fasi di produzione, di raccolta, di lavorazione e di successiva immissione in commercio, una separazione completa e permanente del latte ottenuto negli allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi da quello sprovvisto di tale requisito.

I veterinari provinciali disporranno periodici controlli, da parte degli organi di vigilanza, affinchè sia garantito il rispetto assoluto delle norme previste nei quattro commi precedenti. L'attestazione di sanità Mod. *E* (s. v.) è valida per un anno o per un periodo di tempo superiore in relazione alla periodicità dei controlli previsti dal precedente art. 10. Essa può essere rinnovata soltanto dopo che tutti gli animali dell'allevamento siano stati sottoposti nuovamente alla prova tubercolinica con esito negativo e semprechè nell'intervallo fra i due ultimi controlli non si siano verificate tutte o in parte le condizioni previste dal successivo art. 15.

Art. 12.

Per i singoli animali o per gruppi appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni viene rilasciato uno speciale certificato (Mod. *D* - s. v.) da parte del veterinario provinciale comprovante che essi provengono da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi controllato dallo Stato.

Il certificato Mod. *D* (s. v.) è valido per 15 giorni dalla data del rilascio.

Per gli animali che hanno soggiornato nelle stalle di sosta previste dall'art. 21 del presente decreto per un periodo di tempo superiore alla validità del certificato indicato nel precedente primo comma, il veterinario comunale competente per territorio rilascia, a richiesta degli interessati ed a corredo dei certificati sanitari di origine, un apposito attestato dal quale deve risultare che l'animale o gli animali in esso indicati hanno soggiornato in permanenza, dalla data d'introduzione, in una stalla autorizzata al ricovero di animali destinati alla rimonta degli allevamenti posti sotto il controllo dello Stato ai fini del risanamento dalla tubercolosi.

Il veterinario comunale non può comunque rilasciare l'attestato di cui sopra allorchè risultino trascorsi 15 giorni dalla scadenza del Mod. *D* (s. v.).

Art. 13.

Un allevamento dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi non perde tale riconoscimento a seguito della constatazione della malattia su un solo bovino ad esso appartenente, ovvero che lo abbia lasciato da non più di 15 giorni, purchè si verifichino le seguenti condizioni:

1) nessun altro caso di tubercolosi deve essere stato constatato dal momento in cui l'allevamento è stato riconosciuto indenne;

2) l'animale riconosciuto infetto deve essere immediatamente isolato ed eliminato entro 8 giorni dalla constatazione della malattia;

3) tutti gli altri animali dell'allevamento debbono risultare negativi a due controlli tubercolinici, distanziati di 6 settimane. il primo dei quali, in deroga alla norma stabilita dal successivo art. 16, può essere eseguito immediatamente dopo l'eliminazione dell'animale infetto.

Art. 14.

Nei casi in cui, negli allevamenti riconosciuti in precedenza ufficialmente indenni da tubercolosi, si verifichino, tutte o in parte, le condizioni previste dal successivo art. 15, il veterinario provinciale provvede a ritirare l'attestazione Mod. *E* (s. v.) ed a sospendere il rilascio dei certificati Mod. *D* (s. v.).

Analogamente, il veterinario provinciale, a suo insindacabile giudizio, procede nei confronti degli allevamenti i cui proprietari non abbiano osservato scrupolosamente le disposizioni relative alla lotta contro la tubercolosi bovina.

I certificati Mod. *D* (s. v.) perdono la loro validità se gli animali sono introdotti in un effettivo non ufficialmente indenne da tubercolosi o se vengono comunque esposti a possibilità di contagio diretto o indiretto.

CAPITOLO V

Allevamenti infetti di tubercolosi
Risanamento - Disinfezioni

Art. 15.

Un allevamento è considerato infetto nei seguenti casi:

1) a seguito della constatazione, in occasione del primo controllo o di quelli successivi, della presenza di animali da ritenere infetti ai sensi del presente decreto;

2) a seguito della constatazione, nell'intervallo tra due successivi controlli previsti nei piani profilattici, della presenza di animali da ritenere infetti ai sensi del presente decreto. Tale constatazione deve essere convalidata nel modo più idoneo dal veterinario provinciale o da suoi incaricati qualora venga effettuata da veterinari non autorizzati per le operazioni profilattiche;

3) a seguito della constatazione di lesioni tubercolari in bovini, macellati o morti, appartenenti ad un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi o provenienti da esso da non più di 15 giorni. In entrambi i casi il reperto di autopsia deve essere controllato dal veterinario provinciale al quale il veterinario ispettore è tenuto a trasmettere immediata comunicazione telefonica;

4) a seguito della constatazione, in animali provenienti da non più di 15 giorni da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi, di elementi che inducono a ritenerli infetti ai sensi del presente decreto. Anche in tal caso deve essere seguita la procedura indicata nel precedente punto 2).

Qualora gli animali di cui ai punti 3) e 4) provengano da altra Provincia, il veterinario provinciale segnalerà l'episodio al veterinario provinciale competente per territorio.

Art. 16.

Negli allevamenti riconosciuti infetti i controlli periodici sono ripresi dopo la eliminazione degli animali infetti e la disinfezione dei ricoveri; in ogni caso non prima di 6 settimane dall'allontanamento dell'ultimo capo infetto.

A tale norma si può derogare solo quando sia stato concesso, per la eliminazione degli infetti, un periodo di tempo superiore a 6 mesi; i controlli saranno naturalmente eseguiti solo sugli animali non riconosciuti infetti e ricoverati permanentemente in reparti isolati.

Art. 17.

Negli allevamenti nei quali è in corso il risanamento dalla tubercolosi, i vitelli nati da vacche infette debbono essere separati dalle rispettive madri ed alimentati con latte o suoi derivati ottenuti da bovine non riconosciute infette ovvero risanati mediante un trattamento termico di sicura efficacia nei confronti del bacillo tubercolare.

Agli effetti del quinto comma dell'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, i vitelli di cui sopra, così come quelli nati da bovine non infette, possono essere ammessi a sostituire i bovini infetti abbattuti appartenenti allo stesso allevamento a condizione che abbiano

fornito esito negativo a due prove tubercoliniche intradermiche effettuate a distanza di almeno sei mesi l'una dall'altra.

Agli effetti sopra indicati, i vitelli delle stalle contumaciali possono essere ammessi a sostituire i bovini infetti abbattuti appartenenti a qualsiasi allevamento, purchè si trovino nelle condizioni stabilite nei precedenti commi e siano allevati in completo isolamento.

In tali animali, peraltro, il duplice controllo tubercolinico dovrà essere effettuato dopo la sospensione dei trattamenti terapeutici e profilattici eventualmente praticati.

Art. 18.

Le disinfezioni previste per l'attuazione del presente decreto sono effettuate a mezzo di speciali stazioni mobili di disinfezione istituite presso le Amministrazioni provinciali.

Il Ministero della sanità provvederà ad impartire le necessarie istruzioni per la scelta e le condizioni di impiego dei prodotti disinfettanti, al fine di assicurare una azione completamente efficace nei confronti dei bacilli tubercolari.

Capitolo VI

Divieti negli allevamenti controllati

Art. 19.

Negli allevamenti sottoposti al controllo di Stato per la profilassi della tubercolosi bovina nonchè nelle stalle dei commercianti indicate nel successivo articolo 21, è vietato:

1) l'uso di vaccini e di prodotti terapeutici o profilattici antitubercolari, nonchè di qualsiasi altro prodotto capace di alterare il risultato della prova allergica;

2) l'esecuzione di prove tubercoliniche, se non previamente autorizzate dal veterinario provinciale;

3) l'uso, per l'alimentazione degli animali, del latte e suoi derivati ottenuti da bovine non ufficialmente indenni da tubercolosi, anche se provenienti da caseifici e latterie, se non previamente risanati;

4) trasferire animali su pascoli nei quali non sia assicurata la più completa separazione da bovini di allevamenti non riconosciuti ufficialmente indenni;

5) l'impiego di personale di stalla affetto da tubercolosi;

6) introdurre, per qualsiasi scopo, bovini che non provengano da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi scortati dal relativo certificato o che non si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 17 commi 2 e seguenti.

A complemento di quanto previsto nel comma precedente, è fatto altresì obbligo che i bovini da introdurre appartengano ad allevamenti sottoposti con esito favorevole al controllo di Stato per il risanamento dalla brucellosi ovvero che abbiano subito con esito negativo da non più di 30 giorni gli opportuni accertamenti sierologici nei confronti di detta malattia e semprechè non provengano da allevamenti comprendenti animali sottoposti ai provvedimenti previsti dall'art. 106 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320.

Qualora gli animali provengano dall'estero, ancorchè scortati da regolare certificato sanitario, dovranno, entro 30 giorni dall'importazione, essere sottoposti con esito favorevole alla prova della tubercolina, allo esame clinico e, nei casi sospetti, agli opportuni accertamenti di laboratorio; gli stessi animali dovranno inoltre essere sottoposti, con esito negativo, al controllo sierologico per la brucellosi.

Capitolo VII

Misure speciali per gli allevamenti di bovini da carne e per le stalle dei commercianti

Art. 20.

Negli allevamenti indirizzati esclusivamente alla produzione di carne, sia attraverso i sistemi tradizionali che attraverso la tecnica dell'allevamento artificiale, si applicano soltanto le misure previste dal presente decreto agli articoli 4, 5, 7, 8, 15, 16, 18, 19 (ad eccezione del punto 6) 23, 24, 36 e 37.

Tali norme sono applicate sia quando la profilassi è volontaria, nel qual caso la loro applicazione deve essere espressamente richiesta dagli interessati, sia quando è obbligatoria.

Art. 21.

I commercianti di bestiame che intendono fornire bovini agli allevamenti posti sotto il controllo dello Stato ai fini del risanamento dalla tubercolosi, oltre ad essere muniti di regolare licenza, devono a tale scopo attivare una apposita stalla, completamente isolata, nella quale fare affluire soltanto animali che abbiano i requisiti indicati al punto 6 del precedente art. 19.

L'attivazione di tali stalle deve essere espressamente richiesta con le modalità dell'art. 17 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Il parere del veterinario comunale, previsto dal citato art. 17 circa l'idoneità delle stalle di sosta, deve essere sottoposto, in tali casi, al preventivo visto del veterinario provinciale che può dettare particolari disposizioni in relazione alle finalità dei programmi di risanamento.

I commercianti sono tenuti ad annotare nell'apposito registro di carico e scarico i contrassegni di identificazione apposti agli animali e ritenuti validi ai sensi del presente decreto.

Capitolo VIII

Disposizioni particolari

Art. 22.

I veterinari che abbiano riscontrato reazioni positive alla prova tubercolinica eseguita a richiesta dei privati, hanno l'obbligo di segnalare senza indugio al veterinario provinciale, oltre a quanto previsto dal Modello 12 di cui all'art. 65 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, anche i contrassegni in precedenza apposti agli animali in esecuzione dei programmi di profilassi della tubercolosi.

Art. 23.

Allorchè, nel corso dei controlli periodici, si sospetti che le persone alle quali è affidata la custodia degli animali o che hanno contatti diretti o indiretti con essi rappresentino un pericolo di diffusione del contagio, il veterinario comunale deve renderne edotto lo ufficiale sanitario al fine di accertare se sussistono le condizioni previste dall'ultimo capoverso del secondo comma dell'art. 5 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 24.

Con separato provvedimento il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, e, sentita la Commissione di cui all'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, per territori comprendenti più Province o per l'intero territorio nazionale, può, anche in assenza delle condizioni previste dal precedente art. 2, rendere obbligatorie particolari discipline per il commercio, il pascolo, la circolazione, il trasporto e la monta dei bovini che non risultino ufficialmente indenni da tubercolosi.

Per l'intero territorio delle singole Province o per parte di esse, tali discipline possono essere previste nei programmi proposti dalle Commissioni di cui all'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615.

In ogni caso, nei programmi proposti dalle Commissioni contemplate dall'art. 4 della legge sopraccitata, deve essere sempre prevista come obbligatoria la istituzione nei mercati, fiere ed esposizioni di appositi reparti destinati ai bovini provenienti da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi. Ove possibile, saranno istituiti speciali mercati, fiere ed esposizioni riservati a tali animali.

Per le mandrie non riconosciute ufficialmente indenni condotte a piedi in alpeggio o transumanza possono essere fissati, dal veterinario provinciale, particolari itinerari sia per il tragitto di andata che per quello di ritorno in analogia a quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 25.

Nei casi in cui il veterinario provinciale ritenga necessario adottare provvedimenti intesi ad evitare che l'eventuale presenza di animali infetti di altra specie comprometta l'esito dei piani di eradicazione della tubercolosi bovina, con la procedura prevista dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, possono essere adottate nei confronti degli animali suindicati, tutte o in parte, le misure sanitarie previste nel presente decreto.

Art. 26.

Per l'applicazione delle disposizioni della legge 9 giugno 1964, n. 615 e di ogni altra norma contemplata nel presente decreto, sono ritenuti validi i risultati e le relative certificazioni degli accertamenti diagnostici praticati nel corso di eventuali programmi di bonifica e di profilassi svolti sotto il controllo del veterinario provinciale prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Di tali risultati si terrà conto nel fissare la periodicità degli accertamenti diagnostici e per l'abbattimento degli animali infetti.

Capitolo IX

Disposizioni finanziarie

Art. 27.

Il Ministro per la sanità procede, ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 giugno 1964, n. 615, alle aperture di credito a favore dei veterinari provinciali per sostenere le spese necessarie all'attuazione dei piani per la profilassi della tubercolosi bovina.

Art. 28.

Con separato decreto il Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, stabilisce i criteri per la corresponsione dell'indennità prevista dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, ai proprietari degli animali abbattuti in esecuzione del presente decreto.

Art. 29.

Sono poste a carico del Ministero della sanità le spese per la fornitura della tubercolina nonchè tutte le altre spese ritenute necessarie per le finalità della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina.

Inoltre potranno essere sostenute le spese per le seguenti iniziative:

1) attuazione di piani profilattici a carattere dimostrativo-propagandistico;

2) svolgimento di corsi di addestramento presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali riservati ai veterinari destinati ad operare nel settore della bonifica sanitaria prevista dalla legge 9 giugno 1964, n. 615;

3) acquisto e gestione delle stazioni mobili di disinfezione nei casi in cui le Amministrazioni provinciali non siano in grado di provvedere al riguardo.

Art. 30.

Con i fondi previsti dalla legge 9 giugno 1964, numero 615, sono sostenute le spese per gli interventi presso gli allevamenti, le quali comprendono:

a) le operazioni di controllo diagnostico iniziale e quelle periodiche previste nei programmi di profilassi;

b) le operazioni di controllo diagnostico straordinario eventualmente disposte dal veterinario provinciale ai fini del risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina.

Le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) comprendono, per ciascun animale:

1) la tubercolinizzazione, con relativo controllo, secondo il metodo fissato dal Ministero della sanità;

2) l'esame clinico nei casi previsti dal presente decreto, nonchè il prelevamento e la spedizione di campioni e di materiale patologico necessari per gli accertamenti di laboratorio;

3) l'applicazione dei contrassegni agli animali sottoposti a controllo e la marcatura di quelli riconosciuti infetti;

4) la compilazione completa della scheda di stalla;

5) la compilazione dei rapporti tecnici e dei documenti di registrazione richiesti dal veterinario provinciale.

Art. 31.

Ad ogni gruppo di veterinari autorizzati ad eseguire le operazioni di cui al precedente art. 30, sarà corrisposto un compenso nella misura seguente:

1) per ogni capo sottoposto a controllo L. 250:

2) per ogni allevamento sottoposto a controllo lire 800.

I compensi sopra specificati saranno entrambi ridotti del 20 per cento qualora l'Ufficio del veterinario provinciale ponga a disposizione del gruppo dei veterinari, autoveicoli idonei a raggiungere le zone di difficile accesso.

Tali compensi sono forfettari e comprendono, per ciascun animale ed allevamento, tutte le operazioni che sono richieste per realizzare i piani di risanamento ivi compresi i controlli eventualmente ripetuti per dirimere i casi dubbi.

Essi sono inoltre comprensivi delle eventuali indennità di trasferta e di rimborso spese per mezzo di trasporto e vengono liquidati entro i tre mesi dal veterinario provinciale sulla scorta degli atti d'ufficio.

Il riparto dei compensi tra i singoli componenti del gruppo sarà stabilito dal veterinario provinciale in proporzione all'attività svolta da ciascuno di essi.

Art. 32.

Per l'attuazione dei piani di profilassi il veterinario provinciale può avvalersi delle prestazioni straordinarie di personale eventualmente posto a sua disposizione da altre Amministrazioni dello Stato, da enti pubblici, da associazioni di allevatori giuridicamente riconosciute e da altri organismi legalmente costituiti che perseguano finalità connesse con la difesa sanitaria del bestiame o con la produzione ed il miglioramento zootecnico.

A tale personale il veterinario provinciale può assegnare, previo nulla-osta del Ministero della sanità, compensi forfettari e premi in denaro in relazione alla attività svolta.

Le spese per le operazioni di risanamento presso gli allevamenti, quelle per il personale che provvede ai compiti amministrativo-contabili e di ragioneria, nonchè tutte le altre connesse con l'attuazione dei piani di profilassi, possono essere sostenute direttamente da enti, associazioni, cooperative o da altri organismi, di cui al precedente art. 3, con fondi dei rispettivi bilanci.

Nei programmi provinciali di cui all'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615, si provvederà al necessario coordinamento di tutti gli interventi finanziari.

In ogni caso dovranno essere osservate le norme previste nel presente decreto per lo svolgimento delle operazioni di risanamento nonchè quelle del decreto emanato dal Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste relative alla determinazione della indennità di abbattimento.

Art. 33.

Sono a carico dei proprietari le spese per i lavori che il veterinario provinciale riterrà necessario di ordinare per la preparazione e l'opportuna sistemazione dei locali da disinfettare dopo l'allontanamento degli animali infetti.

Art. 34.

Il rilascio dei certificati di cui al precedente art. 12, è soggetto alle disposizioni previste dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, tabella *B*, lettera *C*, n. 1.

CAPITOLO X

Disposizioni finali

Art. 35.

Ai veterinari comunali, ufficiali di governo o a un loro delegato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, è demandato il rilascio di attestazioni richieste dagli interessati e relative all'osservanza delle disposizioni del presente decreto, ferme restando in proposito le competenze spettanti al veterinario provinciale.

Gli eventuali trattamenti terapeutici, previsti dallo ultimo comma dell'art. 9, sono praticati su prescrizione e sotto il controllo dei veterinari comunali.

Art. 36.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto A.C.I.S. 4 aprile 1955 che detta norme per la profilassi della tubercolosi bovina nonchè il decreto 9 febbraio 1963 « profilassi della tubercolosi e della brucellosi » per quanto attiene alla profilassi della tubercolosi bovina.

Sono inoltre abrogate le disposizioni che siano in contrasto con le norme del presente decreto.

Art. 37.

Le infrazioni al presente decreto saranno punite a termine di legge.

Art. 38.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 11 marzo 1965

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1965
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 183

(3594)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1965.

Trasformazione della sottosezione di Archivio di Stato di Gubbio in sezione di Archivio di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1957, con il quale è stata istituita in Gubbio una sottosezione di Archivio di Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visti gli artt. 3 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sul conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

La sottosezione di Archivio di Stato di Gubbio è trasformata in sezione di Archivio di Stato a decorrere dal 1° maggio 1965.

Il direttore generale degli Archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1965
Registro n. 13 Interno, foglio n. 294

(3673)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1965.

Trasformazione della sottosezione di Archivio di Stato di Foligno in sezione di Archivio di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1957, con il quale è stata istituita in Foligno una sottosezione di Archivio di Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visti gli artt. 3 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sul conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

La sottosezione di Archivio di Stato di Foligno è trasformata in sezione di Archivio di Stato a decorrere dal 1° maggio 1965.

Il direttore generale degli Archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1965
Registro n. 13 Interno, foglio n. 293

(3674)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1965.

Trasformazione della sottosezione di Archivio di Stato di Orvieto in sezione di Archivio di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1951, con il quale è stata istituita in Orvieto una sottosezione di Archivio di Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visti gli artt. 3 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sul conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

La sottosezione di Archivio di Stato di Orvieto è trasformata in sezione di Archivio di Stato a decorrere dal 1° maggio 1965.

Il direttore generale degli Archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1965
Registro n. 13 Interno, foglio n. 295

(3672)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1965.

Trasformazione della sottosezione di Archivio di Stato di Spoleto in sezione di Archivio di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1950, con il quale è stata istituita in Spoleto una sottosezione di Archivio di Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visti gli artt. 3 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sul conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

La sottosezione di Archivio di Stato di Spoleto è trasformata in sezione di Archivio di Stato a decorrere dal 1° maggio 1965.

Il direttore generale degli Archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1965
Registro n. 13 Interno, foglio n. 292

(3671)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1965.

Classificazione tra le statali di una strada, in provincia di Modena, con la denominazione di Strada statale n. 486 « di Montefiorino ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana numero 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 275 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 12 « dell'Abetone e del Brennero » a Casinalbo - Sassuolo - Castellarano -

Montefiorino - Cardegolo - Piandelagotti - innesto Strada statale n. 324 « del Passo delle Radici » presso Passo Radici della lunghezza di km. 74+000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 12 « dell'Abetone e del Brennero » a Casinalbo - Sassuolo - Castellarano - Montefiorino - Cardegolo - Piandelagotti - innesto Strada statale n. 324 « del Passo delle Radici » presso Passo Radici, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 486 « di Montefiorino ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1965
Registro n. 18 *Lavori pubblici, foglio n.* 147

(3547)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa abbigliamento « Aurora », con sede in Sant'Agata Bolognese (Bologna), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata alla Società cooperativa abbigliamento « Aurora », con sede in Sant'Agata Bolognese (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito in via di urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa abbigliamento « Aurora », con sede in Sant'Agata Bolognese (Bologna), costituita per rogito notaio Chiassi, in data 16 settembre 1960, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Ronchi Nicola ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(3461)

ORDINANZA MINISTERIALE 30 aprile 1965.

Disciplina dell'importazione dalla Repubblica federale tedesca dei ruminanti e dei suidi nonchè delle relative carni fresche, refrigerate e congelate.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Constatata l'attuale diffusione dell'afta epizootica nella Repubblica federale tedesca;

Ritenuto necessario adottare urgenti provvedimenti per salvaguardare gli allevamenti nazionali;

Ordina:

Art. 1.

E' vietata l'importazione dei ruminanti, dei suidi e delle loro carni fresche, refrigerate o congelate dagli Stati dello Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen della Repubblica federale tedesca.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 30 aprile 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(3707)

DECRETO PREFETTIZIO 10 maggio 1965.

Sostituzione del segretario del Consiglio provinciale di sanità di Torino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il proprio decreto 16 novembre 1964 numero 91176/1-15-1 relativo alla composizione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-1966;

Vista la lettera 4 maggio 1965, n. 3353, con la quale il medico provinciale di Torino designa a segretario del predetto Consesso il dott. Gerardo Trasi, funzionario in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Cuneo, in sostituzione del dott. Annibale Avico, impossibilitato a partecipare alle riunioni del Consiglio provinciale di sanità, per ragioni di servizio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto segretario del Consiglio provinciale di sanità per il restante periodo del triennio 1964-1966;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Gerardo Trasi è nominato segretario del Consiglio provinciale di sanità di Torino per lo scorcio del triennio 1964-1966, in sostituzione del dott. Annibale Avico.

Torino, addì 10 maggio 1965

Il prefetto: CASO

(3621)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Decadenza dall'ufficio di notaio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1965, il dott. Giorgi Giovanni è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaio per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Sutera, distretto notarile di Caltanissetta.

(3650)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1965, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 23 agosto 1962 da Pirro Teodoro, cancelliere capo di Tribunale di 2ª classe nel Tribunale di Napoli, avverso il decreto 30 aprile 1962, n. 2079, del Ministro per gli anari di grazia e giustizia, con il quale veniva respinta l'istanza in data 8 novembre 1961 del predetto funzionario diretta ad ottenere l'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

(3693)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «Patologia generale» presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante la cattedra di « Patologia generale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3705)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1965, registro n. 26 Pubblica istruzione, foglio n. 211, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla signorina Liliana Di Falco avverso la decisione adottata in data 11 gennaio 1962 dal Provveditore agli studi di Agrigento, in ordine al mancato conferimento di una supplenza di dattilografia presso l'Istituto tecnico di Canicattì.

(3646)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

Corso dei cambi del 25 maggio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,77	624,78	624,77	624,75	624,85	624,77	624,85	624,85	624,80
$ Can.	578,50	578,50	578,20	578,40	578 —	578,55	578,50	578,50	578,55	578,50
Fr. Sv.	143,70	143,71	143,73	143,705	143,65	143,68	143,71	143,70	143,68	143,70
Kr. D.	90,29	90,22	90,27	90,28	90,25	90,28	90,29	90,30	90,28	90,28
Kr. N.	87,36	87,32	87,34	87,35	87,30	87,35	87,35	87,35	87,35	87,35
Kr. Sv.	121,63	121,58	121,60	121,58	121,55	121,68	121,60	121,65	121,68	121,65
Fol.	173,48	173,55	173,55	173,56	173,55	173,49	173,545	173,48	173,49	173,55
Fr. B.	12,59	12,59	12,5920	12,5890	12,585	12,59	12,59	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,43	127,50	127,52	127,51	127,45	127,47	127,505	127,45	127,47	127,50
Lst.	1747,16	1745,80	1746,05	1746,30	1745,75	1747,10	1746 —	1747,20	1747,10	1746,30
Dm. occ.	156,64	156,67	156,635	156,635	156,70	156,56	156,60	156,62	156,56	156,70
Scell. Austr.	24,19	24,18	24,185	24,1925	24,20	24,19	24,191	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,79	21,79	21,80	21,79	21,88	21,79	21,78	21,80	21,79	21,79

Media dei titoli del 25 maggio 1965

Rendita 5 % 1935	102,40
Redimibile 3,50 % 1934	98,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 maggio 1965

1 Dollaro USA	624,77
1 Dollaro canadese	578,45
1 Franco svizzero	143,707
1 Corona danese	90,285
1 Corona norvegese	87,35
1 Corona svedese	121,59
1 Fiorino olandese	173,552
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,507
1 Lira sterlina	1746,15
1 Marco germanico	156,17
1 Scellino austriaco	24,192
1 Escudo Port.	21,785

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sdemanializzazione di reliquato di bonifica in comune di Roccapiemonte (Salerno)

Con decreto interministeriale 26 novembre 1963, n. 2831, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero delle finanze, è stato trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno riportato al foglio n. 3, particella 303 del catasto del comune di Roccapiemonte (Salerno) della complessiva estensione di mq. 980, a suo tempo espropriato per l'esecuzione di opere nella bonifica dell'Agro Sarnese Nocerino.

(3649)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti addì 10 maggio 1965, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 222, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 29 gennaio 1962 dal perito agrario Giovanni De Vecchi avverso il provvedimento 7 agosto 1961, con cui l'Opera per la valorizzazione della Sila liquidò le competenze a lui spettanti a seguito della risoluzione del rapporto di impiego per dimissioni.

(3544)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito commerciale ed industriale S.p.A., con sede in Roma, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 14 maggio 1965 tenuta dal Comitato di sorveglianza del Credito commerciale ed industriale S.p.A. con sede in Roma, il rag. Tommaso Profeta è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3705)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Puglia (Foggia) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Puglia (Foggia) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Puglia (Foggia) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1965

Il Governatore: CARLI

(3630)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli, per la sede di Trento, a un posto di vice disegnatore in prova nel ruolo dei disegnatori della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 671;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli, per la sede di Trento, a un posto di vice disegnatore in prova nel ruolo dei disegnatori della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando, i candidati dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità artistica o licenza d'Istituto d'arte o diploma di professore di disegno architettonico conseguito presso un ex istituto di belle arti o anche di diploma di maturità classica o scientifica purchè integrato dal primo biennio di ingegneria civile edile o di architettura;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le eventuali elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non potranno essere ammessi al concorso gli impiegati che abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono » ai sensi dell'art. 205 del testo unico.

c) essere cittadini italiani;

d) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

e) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

g) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico, delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti

da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla Direzione generale predetta, entro il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta;

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati, che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente articolo 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *b*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, possono chiedere nella domanda, di sostenere in lingua tedesca tutte le prove d'esame. In tal caso debbono dichiarare nella domanda stessa di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo, in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

Alle domande dovranno essere allegati tutti i titoli che i concorrenti ritengano di presentare nel loro interesse.

I dipendenti di ruolo e non di ruolo dovranno allegare anche copia integrale dello stato di servizio, con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Programma d'esame

A) L'esame consterà di 3 prove scritte e di una orale.

Prove scritte:

1) Tema sulla storia dell'architettura;

2) Esecuzione di un disegno riproducente cose monumentali o archeologiche con particolari architettonici e decorativi;

3) La prova di lingua tedesca consisterà:

a) in una traduzione di un brano di prosa dall'italiano in tedesco della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa;

b) in una traduzione di un brano di prosa dal tedesco in italiano della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa.

Per le due traduzioni sarà consentito l'uso del vocabolario.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale verterà:

a) su nozioni di storia dell'arte con particolare riguardo agli stili architettonici;

b) su nozioni di topografia;

c) su una conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dimostrare di saper parlare correttamente la suddetta lingua;

d) su nozioni dell'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

e) sulle leggi e regolamenti sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali nonchè sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

f) sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

B) I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che abbiano chiesto nella domanda di ammissione al concorso di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana sostenendo la prova scritta di cui al punto 3) e la conversazione di cui alla lettera *c*) del presente articolo, in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco, della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Con la conversazione in lingua italiana il candidato dovrà dimostrare di sapere correttamente parlare la suddetta lingua.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per la traduzione dei due brani.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte, e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alla prova orale di cui alla lettera *A*) dell'art. 5 del presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte indicate nella stessa lettera *A*) e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale, di cui alle lettere *A*) e *B*) dell'art. 5 del presene decreto e del punto conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli validi per l'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952 n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od. in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal Prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo, o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'Autorità competente.

2) Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69/*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dall'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) Madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduti:

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) Profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

7) Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) Perseguitati politici e razziali:

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) Coniugati:

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza locale, soppressi o messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti di cui al presente articolo ed alle lettere *a*) e *b*) del punto 10 dello stesso articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.
Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.
Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *A*) oppure copia autentica di esso rilasciata dal notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certicato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno

altresì presentare il relativo documento prescritto dall'art. 8, salvo che abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle norme che, a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuato presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare mensione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamnte dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido per la sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso:

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto dello stato di servizio militare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva, devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, dovranno inoltre produrre:

H) certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca. Tale certificato dovrà essere rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsti dall'art. 8, p. 10 lettera *a*) salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente bando semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 11.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova con la qualifica di vice disegnatore.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avrà diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al vincitore del concorso, il quale provenga dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivesta una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, il vice disegnatore in prova, se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale.

Il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 è esonerato dal periodo di prova.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1965
Registro n. 17, foglio n. 310

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (prov. di . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami per la sede di Trento ad un posto di vice disegnatore in prova nel ruolo dei disegnatori della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità indetto con decreto ministeriale . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . .,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . .,

4) non ha riportato condanne penali: (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . in data . . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .,

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) dichiara di voler sostenere tutte le prove in lingua tedesca e di voler sostenere la prova scritta ed orale in lingua italiana in quanto è nelle condizioni richieste dall'art. 3 del presente bando.

(Data) . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni.

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme, prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo o di invalido, ecc. che gli dia diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

L'omissione anche di una sola delle indicazioni richieste nella domanda può essere causa di esclusione dal concorso.

(2343)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame al posto di assistente di ruolo alla cattedra di pittura nella Accademia di belle arti di Roma, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 17 del Bollettino ufficiale, parte 2ª del Ministero della pubblica istruzione, in data 29 aprile 1965, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e i risultati del concorso per titoli ed esame al posto di assistente di ruolo alla cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Roma, indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 26 novembre 1963.

(3615)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere dei candidati al concorso a due posti di operaio di terza categoria comune in prova presso la Zecca con la qualifica di aiuto elettromeccanico, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1964.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto ministeriale 10 ottobre 1964, n. 236272, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1964, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 258, con il quale è stato indetto il concorso a due posti di operaio di 3ª categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di aiuto elettromeccanico contemplata nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere dei candidati al concorso a due posti di operaio di 3ª categoria comune in prova presso la Zecca con la qualifica di aiuto elettromeccanico indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1964, n. 236272, è costituita, a norma dell'art. 6 del decreto medesimo, la seguente Commissione:

Presidente:
Guarino dott. Ariberto, direttore della Zecca.

Membri:
Cupi dott. Antonino, medico fiscale della Zecca;
La Vigna dott. Eugenio, maggiore medico della Guardia di finanza.

Segretario:
Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Art. 2.

Per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1, è costituita, a norma dell'art. 8 del citato decreto ministeriale 19 ottobre 1964, n. 236272, la seguente Commissione:

Presidente:
Guarino dott. Ariberto, direttore della Zecca.

Membri:
Pollastri ing. Paolo, capo dei servizi tecnici della Zecca;
Egidi cav. Aldemando, capo tecnico della Zecca.

Segretario:
Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1965
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 327

(3530)

Costituzione della Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere dei candidati al concorso a due posti di operaio di terza categoria comune in prova presso la Zecca con la qualifica di aiuto muratore, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1964.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto ministeriale 10 ottobre 1964, n. 236276, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1964, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 261, con il quale è stato indetto il concorso a due posti di operaio di 3ª categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di aiuto muratore, contemplata nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere dei candidati al concorso a due posti di operaio di 3ª categoria comune in prova presso la Zecca con la qualifica di aiuto muratore, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1964, n. 236276, è costituita, a norma dell'art. 6 del decreto medesimo, la seguente Commissione:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, direttore della Zecca.

Membri:

Cupi dott. Antonino, medico fiscale della Zecca;

La Vigna dott. Eugenio, maggiore medico della Guardia di finanza.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Art. 2.

Per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1, è costituita, a norma dell'art. 8 del citato decreto ministeriale 19 ottobre 1964, n. 236276, la seguente Commissione:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, direttore della Zecca.

Membri:

Pollastri ing. Paolo, capo dei servizi tecnici della Zecca;

Girlanda cav. Mario, capotecnico della Zecca.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1965
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 325

(3529)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Enna.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 aprile 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Enna;

Visto il decreto ministeriale in data 23 aprile 1965, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visti il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Enna, nell'ordine appresso indicato:

1. Mennini dott. Aldo	punti	79,68	su 132
2. Calvano Carlo	»	77,58	»
3. Fiduccia dott. Benedetto	»	76,83	»
4. Cacciatore dott. Vincenzo	»	76,65	»
5. Lo Faro dott. Pasquale	»	76,61	»
6. Triolo Filippo	»	76,10	»
7. Alagna dott. Gaetano	»	74,75	»
8. Ferrigni dott. Giovanni	»	74,50	»
9. Ruggieri dott. Angelantonio	»	73,95	»
10. Conti dott. Alfonso	»	72,64	»
11. Belvedere dott. Giuseppe	»	71,36	»
12. Lebuis dott. Assuero	»	70,79	»
13. Fuscà dott. Cesare	»	70,78	»
14. Centro dott. Francesco Saverio	»	70,50	»
15. Rocchi dott. Carlo	»	70,36	»
16. Coverlizza dott. Mario	»	70,22	»
17. Vaccarella dott. Giuseppe	»	70,08	»
18. Romano dott. Giacomo	»	69,84	»
19. D'Alessandria dott. Giuseppe	»	69,55	»
20. Scalia dott. Benedetto	»	69,36	»
21. Di Tullio Enrico	»	69 —	»
22. Cusumano dott. Lorenzo	»	68,60	»
23. Gioia dott. Giacomo	»	68,47	»
24. Finarelli dott. Arnaldo	»	68,42	»
25. Salvo dott. Antonino	»	67,18	»
26. Iannelli Andrea	»	66,54	»
27. Vacirca dott. Salvatore	»	66,33	»
28. Verga dott. Vincenzo	»	66,16	»
29. Franzoni Ferrante	»	65 —	»
30. Mendillo dott. Alfredo	»	64,20	»
31. Salani dott. Aroldo	»	63,63	»
32. Preteroti Bruno	»	62,16	»
33. Trapani Leopoldo	»	61,56	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(3532)

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Messina.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 12 novembre 1963 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe *A* vacante nella provincia di Messina;

Visto il decreto ministeriale in data 30 aprile 1965 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario generale di 1ª classe *A* vacante nella provincia di Messina nell'ordine appresso indicato:

1. Guernieri dott. Angelo Maria	punti	113,40	su 150
2. Abbaticchio dott. Pietro	»	109,36	»
3. Montino dott. Giovanni Battista	»	106,31	»
4. Durano dott. Giustino	»	104,86	»
5. Palmieri dott. Francesco	»	103,50	»
6. Mangano dott. Santi	»	102,22	»
7. Schiavina dott. Renato	»	101,86	»
8. Perta dott. Angelo	»	101,50	»
9. Maltese dott. Giuseppe	»	98,54	»
10. Polazzi dott. Tito	»	98,50	»

11. Marchica dott. Gaetano . . .	punti	97,36 su 150
12. Menduni dott. Attilio	»	95,36 »
13. Di Pilla dott. Giovannangelo . .	»	94,72 »
14. Del Bene dott. Giovanni . . .	»	93,09 »
15. Merolli dott. Rocco	»	92 — »
16. Ferraro dott. Domenico . . .	»	91,81 »
17. Rianò dott. Enrico	»	91,68 »
18. Vucusa dott. Riccardo . . .	»	91,09 »
19. Montanaro dott. Pierino . . .	»	89,81 »
20. Rago dott. Riccardo	»	89,54 »
21. De Gaetano dott. Giuseppe . .	»	89,50 »
22. Di Palma dott. Leucio	»	87,77 »
23. De Lisi dott. Leonardo . . .	»	87,11 »
24. Di Santo dott. Angelo	»	87 — »
25. Succi Cimentini dott. Flobert . .	»	86,09 »
26. Campanelli dott. Giovanni . .	»	85,09 »
27. Roccella dott. Davide	»	83,50 »
28. Zaffarano dott. Michele . . .	»	83,31 »
29. Nobile Cosimo	»	70,50 »
30. Napolino dott. Francesco . . .	»	63,18 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(3531)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte di esame del concorso a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1964.

Le prove scritte d'esame del concorso a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1964, avranno luogo nei giorni 11 e 12 giugno 1965, con inizio alle ore 8, presso le sedi e nei locali appresso indicati:

Roma: Palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4;

Bari: Villaggio del Fanciullo, sito in piazza Giulio Cesare n. 13;

Bologna: Istituto di fisica « A. Righi » dell'Università di Bologna, sito in via Irnerio n. 46.

I candidati dovranno presentarsi presso la sede indicata nelle lettere di convocazione per sostenere le prove scritte di esame, alle ore 8 dei giorni 11 e 12 giugno 1965.

L'inizio effettivo di ciascuna delle prove scritte di esame previste dal bando di concorso è fissato alle ore 9,30.

(3678)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3606/0 del 21 aprile 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1963;

Ritenuto di dover provvedere alla istituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Milano, dall'Ordine dei medici di Milano e dalle Amministrazioni comunali interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è così costituita:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Migliavacca prof. Angelo, direttore della Clinica ostetrica dell'Università di Milano;

D'Incerti prof. Luigi, primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale maggiore di Milano;

Eboli dott. Vincenzo, medico provinciale superiore in servizio presso l'Ufficio medico provinciale di Milano;

Wilmant dott. Guido, direttore di sezione del Ministero dell'interno, in servizio presso la prefettura di Milano;

Biginelli Andreina, ostetrica condotta del comune di Cormano.

Segretario:

Ricco dott. Annibale, consigliere di 2ª classe in servizio presso la prefettura di Milano.

Le prove d'esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed a quello dei Comuni interessati.

Milano, addì 3 maggio 1965

Il medico provinciale: VEZZOSO

(3558)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.